

Studio di Impresa n. 113-2012/I

LA NUOVA DISCIPLINA DEL SINDACO UNICO NELLE S.R.L. ED I SUOI RIFLESSI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 13 aprile 2012 Approvato dal Consiglio Nazionale il 9 maggio 2012

Il sindaco unico nelle S.r.l.

Nel breve volgere di 5 mesi, la disciplina dell'organo di controllo nelle società di capitali è stata oggetto di tre successive riscritture.

Con l'art. 14, commi 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) si era modificato l'art. 2477, c.c., con l'introduzione della figura del "sindaco unico" nelle S.r.l. e la "sostituzione", pertanto, dell'organo di controllo monocratico a quello collegiale. Si era, inoltre, aggiunto un ultimo comma all'art. 2397 c.c., che prevedeva anch'esso la possibilità di ricorrere al controllo di un unico sindaco nella S.p.A., se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiore al milione di euro.

La disciplina così introdotta aveva generato diverse questioni interpretative, a cominciare dalla inderogabilità o meno del ricorso all'unico sindaco nella S.r.l., problema diversamente risolto nei contributi editi all'indomani della novella ⁽¹⁾.

A distanza di soli tre mesi dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, l'art. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) aveva nuovamente modificato la disciplina dei controlli sulle S.p.A. e sulle S.r.I.

In sede di conversione del decreto legge di semplificazione (con legge 4 aprile 2012, n. 35), l'art. 35 ha subito una definitiva risistemazione.

In particolare, nella S.p.A., si era dapprima sostituito il comma 3 dell'art. 2397 c.c., prevedendosi che, se lo statuto non dispone diversamente, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, qualora ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-

bis . Quindi, se lo statuto non dispone diversamente e se la società nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non ha superato due dei suddetti limiti, si poteva nominare un solo sindaco, che avrebbe dovuto assolvere sia le funzioni di controllo di legalità che le funzioni di controllo contabile.

E si era previsto che entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l'assemblea avrebbe dovuto provvedere alla nomina del collegio sindacale. Scaduto il termine, la competenza passava al tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

In sede di conversione, invece, l'ultimo comma dell'art. 2397 c.c. è stato soppresso, con ciò precludendosi alla S.p.A., a prescindere dai limiti dimensionali, di ricorrere all'organo di controllo in composizione monocratica.

Nelle S.r.l., che erano state oggetto di un intervento radicale già con la legge di stabilità, il nuovo testo dell'art. 2477 c.c. - rimasto sostanzialmente invariato a seguito della conversione in legge - stabilisce che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore, che se lo statuto non dispone diversamente, è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dai commi secondo (capitale non inferiore a quello minimo previsto per le S.p.A.) e terzo (società obbligata alla tenuta del bilancio consolidato; società controllante altra società tenuta alla revisione legale dei conti; superamento, per due esercizi, dei parametri previsti dall'art. 2435- *bis* , c.c.) del medesimo articolo.

La norma, pertanto, disciplina, al comma 1, l'ipotesi di nomina facoltativa, stabilendo che l'atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo che, in mancanza di diversa pattuizione, è monocratico, e svolge le funzioni di cui agli artt. 2403 ss.; o di un revisore che, nel silenzio dell'atto costitutivo, sarà una persona fisica, che svolge le funzioni di cui agli artt. 2409 ss. c.c. e di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L'autonomia statutaria può al riguardo esplicarsi nel modo più ampio, sia mantenendo separate le due funzioni, sia cumulandole in un unico organo; sia, ancora, e con riguardo al controllo, scegliere la composizione monocratica o collegiale e, per la revisione, ricorrere alla persona fisica o alla società di revisione.

Appare, tuttavia, evidente come, nel silenzio dell'atto costitutivo, nello stesso organo di controllo si andranno a cumulare le due funzioni, il che appare in linea con il disposto del comma 5 dell'art. 2477 c.c.

V'è da chiedersi se specularmente, in caso di nomina di un revisore legale (o di una società di revisione,) a questi spetti, oltre alla funzione di revisione ex art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, anche la vigilanza sulla gestione *ex* art. 2403 c.c.

Dalla complessiva lettura della disposizione, emerge chiaramente come entrambe le figure - organo di controllo o revisore – siano contemplate alternativamente, per cui sembrerebbe che all'uno – organo di controllo – o all'altro – revisore- appunto alternativamente, possano essere affidate sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010).

Tuttavia, il dato letterale della norma sembrerebbe impedire tale interpretazione: il comma 5, infatti, dispone l'applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni per il (solo) caso di nomina di un organo di controllo (anche monocratico), nulla stabilendo invece per l'ipotesi di nomina del solo revisore.

Ne deriva che i soci, anche laddove la nomina sia obbligatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 2477 c.c., possono scegliere un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso: optando per l'organo di controllo, monocratico o collegiale, a questi spetteranno al contempo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni; optando per il revisore (o la società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione. Il che, tuttavia, sembrerebbe potersi spiegare accentuando il profilo del maggior coinvolgimento nella gestione che connota la partecipazione al tipo S.r.l., che non è di mero investimento ma si caratterizza per una maggiore imprenditorialità.

Dunque, rispetto al precedente testo normativo:

- l'opzione per l'organo monocratico è automatica, ma viene fatta salva una diversa disposizione statutaria. Inoltre la società potrà scegliere se l'organo di controllo svolga sia le funzioni di sindaco che di revisore o, invece, limitarsi alla nomina di un revisore. Già con la precedente formulazione della norma si era posto il problema della possibilità di ricorrere al "sindaco unico" per le società già esistenti, il cui atto costitutivo disciplinasse espressamente la composizione numerica dell'organo di controllo e non si limitasse ad un rinvio generico alla legge o all'art. 2477 c.c.. E si era affermato che, comunque, nessun intervento sull'atto costitutivo fosse necessario anche in presenza di detta clausola, "sulla base del rilievo per cui dette clausole avevano la loro ragion d'essere semplicemente perché riproduttive del disposto dell'art. 2477, c.c., nel testo anteriore alla sua modifica, e potendosi ritenere le stesse come espressione della

scelta opzionale consentita dal legislatore" ⁽²⁾. La conclusione sembra potersi ribadire anche oggi, almeno per quelle società costituite prima dell'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.

In altre parole, salvo che dal contesto dello statuto non emergano indicazioni contrastanti (3), tanto un richiamo generico all'art. 2477 c.c., quanto alle disposizioni del codice civile o alle "norme di legge" debbono intendersi come un "rinvio mobile" alla disciplina di volta in volta vigente sulla composizione dell'organo di controllo, con applicazione, quindi, della "regola" del sindaco unico.

Più problematica la questione laddove nell'atto costitutivo vi sia una riproduzione pedissequa del vecchio testo dell'art. 2477 c.c. E, tuttavia, al di là dell'apparenza del dato testuale che potrà risultare dallo statuto, anche in questo caso occorre considerare come solo formalmente quella che vi si legge è una scelta dell'autonomia statutaria, trattandosi invece della trasposizione del testo di una norma che, nella sua originaria formulazione, non dava opzioni, se non sul piano della composizione numerica dell'organo.

Ecco allora che tale indicazione potrebbe essere anche intesa, specie laddove il riferimento sia alla composizione minimale dell'organo, come un richiamo alla regola di default – allora il collegio sindacale con tre membri effettivi e due supplenti, oggi l'organo monocratico – di volta in volta nel tempo applicabile.

In definitiva, in tutte le ipotesi in cui è possibile ricostruire la clausola sull'organo di controllo in termini di rinvio "mobile" alle norme di legge, sarà necessario un intervento sull'atto costitutivo solo per optare per una composizione collegiale, dovendosi intendere altrimenti applicabile di default la regola dell'organo monocratico.

Non v'è dubbio, inoltre, sulla legittimità di una clausola che preveda le due alternative (composizione monocratica e collegiale) e rimetta la scelta ai soci al momento della nomina.

- resta, inoltre, sostanzialmente invariata la disciplina dei commi 4 e 6;
- al comma 5 si precisa, infine, che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Tale ultima disposizione consente di ritenere che, anche ove si opti per una composizione monocratica dell'organo di controllo, e cumuli anche le funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 39/2010, questo debba essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Fra le questioni che l'introduzione della disciplina del sindaco unico ha sollevato, v'è quella della sua sostituzione per cause diverse dalla scadenza: la norma prevede testualmente che "l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo" (art. 2477, comma 1), il che

sembra escludere la possibilità di nomina di un componente supplente ⁽⁴⁾, con la conseguenza che in caso di morte, decadenza, rinunzia, gli amministratori saranno tenuti a convocare immediatamente i soci al fine di provvedere alla sostituzione del sindaco unico ⁽⁵⁾.

Riflessi sulla disciplina delle società cooperative

L'introduzione della normativa sul c.d. "sindaco unico" non ha comportato una modifica dell'art. 2543 c.c., che disciplina l'organo di controllo nelle società cooperative, prevedendo al comma 1 che "la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari partecipativi".

Tale disposizione effettua, dunque, un rinvio esplicito ai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., rinvio che opera indistintamente per tutti i tipi di cooperative, sia per quelle che abbiano adottato la disciplina delle S.p.A., sia quelle che abbiano adottato la disciplina delle S.r.l.

La *ratio* della norma, e quindi della obbligatorietà dell'organo di controllo solo oltre certi limiti dimensionali, è stata ravvisata nell'esigenza di non gravare le cooperative più piccole di costi eccessivi, in presenza di un sistema di controlli pubblici (ispezioni e revisioni cooperative) comunque previsto anche per esse. Tenendo conto del fatto che anche le cooperative di dimensioni ridotte possono - purché abbiano almeno nove soci - adottare le norme sulla società per azioni (arg. *ex* art. 2519, comma 2, c.c.), la scelta del legislatore di generalizzare la disciplina dell'art. 2477 c.c. appare perfettamente razionale ⁽⁶⁾.

Tuttavia, sembra doversi ritenere che, nonostante l'art. 2543 c.c. non sia stato modificato dalla l. 183/2011 né dal d.l. 5/2012, quando sussistono i presupposti in presenza dei quali la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria, alle cooperative di tipo S.p.A. dovrebbe applicarsi la disciplina del collegio sindacale contenuta nell'art. 2397 c.c., mentre alle cooperative di tipo S.r.l. dovrebbe applicarsi il contenuto del nuovo art. 2477 c.c.

Il rinvio a tali disposizioni, così come modificate dalla nuova disciplina introdotta dalla I. 183/2011, deriva, infatti, dall'applicazione dell'art. 2519 c.c., secondo il quale "alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro".

Il rinvio alle disposizioni sulle S.p.A. o sulle S.r.I., previsto dall'art. 2519 c.c., costituisce una norma di chiusura, in quanto le norme delle S.p.A. e delle S.r.I. trovano applicazione in caso di mancanza di regole apposite e nei limiti della compatibilità con la disciplina delle cooperative ⁽⁷⁾.

L'art. 2543 c.c., norma dettata in materia di cooperative, non contiene una disciplina specifica sulla composizione e sul funzionamento dell'organo di controllo.

Il comma 1 di tale disposizione si limita, infatti, a rinviare all'art. 2477 c.c. per l'individuazione dei presupposti in presenza dei quali è obbligatorio nominare l'organo di controllo.

I successivi commi 2 e 3 dettano, poi, norme particolari in materia di nomina dell'organo di controllo.

Manca, pertanto, una disciplina speciale relativamente alla composizione ed al funzionamento di tale organo nelle cooperative, rendendosi, quindi, necessario il rinvio al corrispondente tipo di società di capitali alla cui disciplina lo statuto della cooperativa fa riferimento.

Pertanto, nonostante la stessa norma nel comma 1 utilizzi il temine "collegio sindacale", si può ritenere che, quando la cooperativa è obbligata a nominare l'organo di controllo, trovi applicazione la disciplina del corrispondente modello capitalistico.

Ne consegue la possibilità per le cooperative di tipo S.r.l. di nominare il sindaco unico conformemente a quanto stabilito dall'art. 2477 c.c.

E', invece, dubbio se, qualora la cooperativa abbia adottato il modello S.p.A., la stessa sia obbligata a nominare il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2397 c.c., oppure se possa nominare il sindaco unico previsto per le S.r.l., applicando, dunque, le norme per tale tipo di società, anziché quelle delle S.p.A.

Il rinvio all'art. 2477 c.c., contenuto nel comma 1 dell'art. 2543 c.c., sembra riguardare l'individuazione dei presupposti in presenza dei quali la cooperativa, sia essa di tipo S.p.A. o di tipo S.r.l., è obbligata a nominare il collegio sindacale. La lettera della legge non fa, invece, espresso riferimento alla disciplina del funzionamento dell'organo di controllo delle S.r.l. rendendo, pertanto, dubbio se la stessa sia applicabile anche quando la cooperativa sia regolata dalle norme delle S.p.A.

Si deve, tuttavia, tenere presente che il comma 1 dell'art. 2543 c.c. è stato scritto con riferimento ad un sistema caratterizzato da un unico modello di funzionamento dell'organo di controllo, comune tanto alle S.p.A., quanto alle S.r.I., e che non contemplava l'esistenza della

facoltà di adottare un organo di controllo monocratico, come si desume dal fatto che la norma stessa utilizza il termine "collegio sindacale".

Tenuto conto del fatto che il dato letterale non sembra consentire la possibilità che le cooperative di tipo S.p.A. ricorrano al sindaco unico, la mancata applicazione della disciplina delle S.p.A. potrebbe trovare la sua giustificazione esclusivamente in un'eventuale incompatibilità della stessa con il sistema delle cooperative. L'art. 2519 c.c., infatti, prevede che il rinvio alle norme sulle società di capitali operi soltanto nei limiti della compatibilità.

La questione della compatibilità dell'art. 2397 c.c. con la disciplina delle cooperative non appare, tuttavia, suscettibile di trovare una soluzione univoca.

Da un lato, infatti, si può osservare che l'adozione di un organo di controllo collegiale non è, di per sé, incompatibile con la disciplina delle cooperative, considerato che lo stesso può essere adottato in via facoltativa nelle cooperative di tipo S.r.l.

Si potrebbe, però, dubitare della compatibilità con il modello cooperativistico di una regola che imponga la nomina del collegio sindacale, senza possibilità di optare per il sindaco unico, in quanto l'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo collegiale potrebbe essere considerata in contrasto con la *ratio* dell'art. 2543 c.c.

Per effetto di tale disposizione, infatti, le cooperative, indipendentemente dal fatto che siano disciplinate dalle norme sulle S.p.A. o dalle norme sulle S.r.l., sono tenute a munirsi del collegio sindacale solo ove la società versi nelle situazioni individuate dall'art. 2477 commi 2 e 3 c.c.

Al di sotto di questi parametri, è dunque possibile che una cooperativa, anche se abbia adottato le norme sulla società per azioni, sia priva del collegio sindacale ⁽⁸⁾.

La *ratio* della norma, e quindi della obbligatorietà del collegio sindacale solo oltre certi limiti dimensionali, è stata ravvisata nell'esigenza di non gravare le cooperative più piccole di costi eccessivi, in presenza di un sistema di controlli pubblici (ispezioni e revisioni cooperative) comunque previsto anche per esse.

Qualora si accogliesse tale ricostruzione, si potrebbe forse ipotizzare che l'esigenza di non imporre costi eccessivi alle cooperative renda incompatibile la disciplina dell'art. 2397 c.c. alle cooperative di tipo S.p.A. nella parte in cui non consente alle stesse di optare per la nomina del sindaco unico nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

Tuttavia, come si è in precedenza rilevato, sembra in contrario potersi obiettare che la deroga al modello legale della società per azioni sia limitata soltanto all'aspetto espressamente

contemplato nel comma 1 dell'art. 2543 c.c., relativo ai requisiti in presenza dei quali è obbligatorio nominare l'organo di controllo. Pertanto, la cooperativa di tipo S.p.A. che eventualmente possieda i requisiti di cui all'art. 2477 commi 2 e 3 c.c. dovrebbe comunque munirsi del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2397 c.c.

In conclusione, benché la questione sulla possibilità per la cooperativa di tipo S.p.A. di ricorrere ad un sindaco unico risulti essere controversa, allo stato attuale appare preferibile ritenere, sul piano sistematico, che la cooperativa di tipo S.p.A., laddove sia tenuta a munirsi di organo di controllo, possa optare esclusivamente per la composizione collegiale.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

(Riproduzione riservata)

¹⁾ Nel senso dell'impossibilità di ricorrere ancora all'organo in composizione collegiale, STELLA RICHTER JR., *E pluribus unum*, in *Riv. Soc.*, 2012, 1 ss.; nel senso della derogabilità, NARDONE – RUOTOLO, *Il sindaco "unico" nella S.r.l. e nella S.p.A.* (Art. 14, legge 12 novembre 2011, n. 183), in CNN Notizie del 19 dicembre 2011 e Consiglio notarile di Milano, Massima n. 123 del 6 dicembre 2011.

²⁾ NARDONE – RUOTOLO, *Il sindaco "unico" nella S.r.l. e nella S.p.A.*, cit.; in senso contrario Assonime, Circolare n. 6 del 7 marzo 2012, *Il sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di società a responsabilità limitata*, 16, secondo cui tale ipotesi, la società sarà tenuta oggi a rispettare, in sede di nomina, la composizione collegiale indicata nell'atto costitutivo. Quando la società intenda optare per una delle figure previste dalla legge si renderà necessaria una modifica dell'atto costitutivo".

³⁾ In tal senso può esser letta, ad esempio, la clausola che riservi la nomina di un componente del collegio sindacale, attraverso il ricorso al particolare diritto di cui all'art. 2468 c.c., al socio di minoranza (in tal senso, Consiglio notarile di Milano, Massima n. 123 del 6 dicembre 2011).

⁴⁾ In tal senso, già prima della modifica, STELLA RICHTER JR., E pluribus unum, cit., nt. 12; Circolare Assonime, cit., 15.

⁵⁾ Ancora Circolare Assonime, cit., 15

⁶⁾ PETRELLI, Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi, Milano, 2005, 101; TRIMARCHI, Le nuova società cooperative, Milano, 2004, 153.

⁷⁾ TONELLI, Commento all'art. 2519 c.c., in La riforma delle società, 4, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 55.

⁸⁾ PETRELLI, Le cooperative nella riforma del diritto societario. Analisi di alcuni aspetti controversi, Milano, 2005, 101; TRIMARCHI, Le nuove società cooperative, cit., 153.